



Manfredonia, 18/12/2017

Oggetto: uscita autonoma da scuola minori 14 anni. Comunicazione all'intera Istituzione Scolastica della nuova norma introdotta.

Con la [Nota Miur n. 2379 del 12/12/2017](#), riguardante l'uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, applicativa dell'art. 19 bis del **DL 16 ottobre 2017, n. 148**, convertito nella **legge del 4 dicembre 2017, n. 172**, è stata sancita l'uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici anche al di sotto dei 14 anni di età.

La disposizione prevede che si possa applicare alla responsabilità genitoriale la **possibilità di autorizzare sia l'uscita autonoma dalla scuola dei minori**, sia il loro utilizzo autonomo dei mezzi di trasporto scolastici. In tal modo, si esonerano da ogni responsabilità il personale della scuola, a partire dal capo d'istituto, e il gestore del servizio di trasporto nelle fasi di salita e di discesa e nel tempo di sosta alle fermate.

L'art.19 bis, inserito dalla Legge di conversione n.[172/2017](#) del D.L. n.148/2017, pur non modificando l'assetto esistente in tema di vigilanza degli alunni, introduce importanti **novità** che di fatto non risolvono sistematicamente la questione, relativa alla responsabilità e agli obblighi di vigilanza spettanti alle istituzioni scolastiche, sollevata anche a seguito di recenti sentenze, non da ultima la n.21593/2017 della Corte di Cassazione che ha condannato un'istituzione scolastica per omessa vigilanza nei confronti di un minore.

È evidente, leggendo l'articolo 19 bis che esso intervenga soltanto sulle modalità organizzative post-vigilanza, affrontando in effetti due aspetti sostanziali:

1. *la possibilità per i minori di 14 anni di lasciare autonomamente i locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, previa autorizzazione rilasciata dai genitori, da tutori e da soggetti affidatari;*
2. *l'autorizzazione a usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata sempre dai soggetti di cui al primo punto e il conseguente esonero dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, **anche** al ritorno dalle attività scolastiche.*

Si resta in attesa di ulteriori note Miur esplicative. Quindi, si procederà a *integrare con le nuove disposizioni il Regolamento di istituto approvato ai sensi dell'art.10, co. 3, lett. a, del D.Lgs. 297/1994.*

*Seguirà ulteriore comunicazione per le **azioni** fondamentali da compiere.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo